

vole ministro che sia nostra intenzione proporre facili concessioni collettive.

Noi intendiamo tradurre in pratica ciò che l'esperienza ha insegnato. Il ministro Baccelli volle già che gli esami fossero diretti a saggiare l'attitudine didattica e non la coltura generale dei maestri. Ma come si può meglio saggiare la coltura didattica del maestro se non trasportando l'ispezione nella scuola stessa, nel suo campo di lavoro? Noi sappiamo che l'esame dato nella scuola normale rappresenta per molti maestri una spesa non indifferente. Sappiamo pure che tali esami sono spesso poco seri perchè la Commissione, che si vede dinanzi maestri che hanno 20 o 30 anni di insegnamento, non li rimanda mai.

A questi esami di sola indole teoretica noi domandiamo che si sostituisca una ispezione pratica eseguita nella scuola per verificare se l'insegnante abbia l'attitudine didattica che si richiede, e nel caso che egli l'abbia, gli sia concessa quella patente di grado superiore cui egli aspira.

Alla nostra proposta di legge, che è limitata ad un anno per impedire eventuali abusi, si potrebbero muovere obiezioni di ordine pedagogico e di ordine giuridico.

Osservazioni di ordine pedagogico. Un maestro potrebbe avere l'attitudine didattica ad insegnare nelle classi inferiori e difettare per le classi superiori.

La nuova pedagogia insegna giustamente che l'attitudine didattica è più difficile e più ardua nelle classi inferiori che nelle classi superiori. Mediante i libri un maestro di buona volontà e che posseggia il metodo scolastico, può sempre acquistare quel *quantum* di cognizioni che è necessario per insegnare nella quarta o quinta elementare. Aggiungasi che fra i licenziati di grado inferiore e quelli di grado superiore in fine non v'è che la differenza di un solo anno di studio, poichè il primo maestro si è fermato al secondo anno normale. Ora tre anni di lodevole esercizio seriamente accertato non possono davvero equivalere al progresso che si può fare in un anno di studio nella scuola normale?

Obiezioni d'ordine giuridico. La legge Casati, che non venne mai abrogata, dice che le patenti elementari non si possono assegnare che per esame. Intanto qui non si tratta di assegnare patenti, ma di promuove

vere dal grado inferiore al superiore; perciò il battesimo dell'esame c'è già, ed io credo che siamo in ordine con la legge Casati per questa parte.

Inoltre allo stato della nostra legislazione scolastica il Governo è autorizzato a concedere diplomi di insegnamento nelle scuole secondarie, come è autorizzato a concedere, anche senza esame, diplomi di docenza nelle stesse scuole universitarie. E perchè la Camera non dovrebbe concedere al Governo la medesima autorizzazione per le scuole elementari? Perchè queste dovrebbero essere trattate con criteri diversi da quelli che si seguono per le scuole secondarie e per le superiori?

Quindi anche l'analogia giuridica sta tutta a favore della nostra tesi e non v'è ragione alcuna perchè la Camera non dia oggi al Governo l'autorizzazione che noi proponiamo per i maestri elementari, mentre già esiste per i professori delle scuole secondarie ed universitarie. Io nutro perciò fiducia che il Governo vorrà accettare questa autorizzazione ed anche valersene con discrezione, stabilendo pure con un Decreto Reale i metodi e la misura con cui esso ne farà uso. (Bene! a sinistra).

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di dichiarare se consenta che la proposta sia presa in considerazione.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Pur facendo le consuete riserve, io non ho difficoltà alcuna di consentire che sia presa in considerazione la proposta di iniziativa parlamentare dell'onorevole Credaro, proposta che concerne i maestri elementari, la causa dei quali sta giustamente a cuore così all'onorevole proponente, come alla Camera ed al Governo.

(La proposta è presa in considerazione).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione annuale intorno all'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione bancaria e di Stato per l'esercizio 1900.